



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 del 29/06/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022
– 2023 – 2024**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 13:00, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 14.03.2020 si è riunita la Giunta Comunale.

BARTOLACELLI CLAUDIO	Sindaco	Presente
MARCELLAN MARA	Assessore	Presente
CASOLARI GIAN PAOLO	Assessore	Presente
GHIARONI LUIGI	Assessore	Presente

Assume la presidenza il sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vicesegretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 – 2023 – 2024

La presenza degli Assessori è avvenuta mediante videoconferenza (chiamata audiovideo via skype), secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta comunale n. 33 del 14/3/2020.

Presenti presso la sede comunale Sindaco e Vicesegretario.

L'identità personale degli Assessori è stata accertata dal Vicesegretario, compresa la votazione

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, prescrive in capo alle P.A. con più di cinquanta dipendenti l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) di durata triennale, con aggiornamento annuale;
- lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»;
- il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (nell'elencazione delle norme, e relativi adempimenti, vengono individuati i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):
- gli obiettivi programmatici e strategici della *performance* secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli

indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
- il PIAO definisce altresì, in apposita sezione, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi (c.d. questionari di gradimento), mediante gli strumenti di cui al D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati, ai sensi del D.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198;
- il PIAO e i relativi aggiornamenti è pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito internet istituzionale dell'Ente, ed inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale;
- il comma 6 bis, del citato art. 6, D.L. n. 80/2021, prevede che *«in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022»*.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 80/2021: a) comma 5, *«Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo»*; b) comma 6, *«Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti»*;
- allo stato attuale manca l'adozione degli atti citati ai commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021.

VISTO CHE:

- a) nel PNRR, sezione Riforme della P.A., si evidenzia l'esigenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti: *«Occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione... e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico»*;
- b) il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione, affermando che in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e

quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto all'originaria approvazione del piano triennale;

- c) nel *report* e nel verbale della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è stata raggiunta l'Intesa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro per la pubblica amministrazione, concernente la definizione del contenuto del PIAO;
- d) nel sito della Funzione Pubblica (2 dicembre 2021) si legge *«È arrivato nella seduta di oggi pomeriggio il via libera della Conferenza Unificata al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l'adozione dei Piao da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l'iter di approvazione del Dpr che abroga le disposizioni sull'adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida. "Con il semaforo verde della Conferenza Unificata al Piao, la Pubblica amministrazione compie un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività, misurazione della performance", ha dichiarato il ministro Brunetta, commentando il parere favorevole allo schema di Dm, che contiene in allegato il "Piano tipo»;*
- e) nel citato schema di decreto oggetto d'Intesa nella Conferenza, si è compreso che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali):

➤ ART. 3 – SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE:

- Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti (DUP per gli Enti Locali).
- *Performance*: la sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del D.lgs. n. 150/2009 e dalle Linee Guida che saranno emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo d'indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

➤ ART. 4 SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

- Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione.
- Organizzazione del lavoro agile.
- Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano (suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale).

➤ ART. 5 SEZIONE MONITORAGGIO

- La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili (il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b), D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC; mentre per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di *performance* è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'art. 147, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, ALTRESÌ, CHE:

- a) le "Linee guida", nel sopracitato schema di decreto ministeriale, formulano indicazioni sulla stesura delle sezioni del PIAO e una loro rappresentazione grafica;
- b) in seguito è stato adottato uno schema di DPR (Consiglio dei Ministri, comunicato stampa n. 54 del 30/12/2021, *Piano Integrato di attività ed organizzazione*) per definire le norme da abrogare/modificare (e successivamente secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, come di seguito riportato) da rendere inefficaci;
- c) sommariamente si richiamano le discipline d'interesse: D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, art. 169-*Piano esecutivo di gestione*; D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, art. 6-*Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*; D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, art. 60-*bis-Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza*; D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, art. 10-*Piano della performance e Relazione sulla performance*; Legge 6 novembre 2012 n. 190, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, art. 1-*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*; Legge 7 agosto 2015 n. 124, *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, art. 14-*Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche*;
- d) in data 26 maggio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;

EVIDENZIATO, dunque, che il PIAO dovrebbe sostituire:

- 1) PDO/PEG/PERFORMANCE (PIANO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/DELLE PERFORMANCE), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della *performance*, stabilendo il collegamento tra *performance* individuale e i risultati della *performance* organizzative;
- 2) POLA (PIANO LAVORO AGILE) e PIANO DELLA FORMAZIONE, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;

- 3) PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne (comprese le progressioni);
- 4) PIANO ANTICORRUZIONE, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione;
- 5) PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, uniformando le azioni, anche di genere;
- 6) PIANO DELLE AZIONI CONCRETE, la razionalizzazione della spesa e dell'organizzazione;

RICHIAMATE le fonti normative oggetto di sostituzione/abrogazione/inefficacia:

1. Piano della *performance* (art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 *ter*, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150);
2. Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594, lett. a), legge 24 dicembre 2007, n. 244);
3. Piano delle azioni concrete (art. 60 *bis*, comma 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
4. Piano di azioni positive (art. 48, comma 1, D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198);
5. Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190);
6. Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124);
7. Piano dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-*ter*, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
8. Piano esecutivo di gestione (art. 169, comma 3 *bis*, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- a) il Consiglio di Stato, con il parere n. 506/2022 dell'8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, allora recante "*Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*", ha evidenziato alcune «criticità che accompagnavano innanzi tutto la sequenza e la natura degli atti ai quali veniva consegnata l'introduzione e l'attivazione del nuovo strumento di programmazione e pianificazione. Perplexità sono state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione privo di natura regolamentare quella che la Sezione ha riconosciuto come la *pars costruens* del disegno, ovvero "*la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao*"»;
- b) il Consiglio di Stato, con il parere 902/2022 del 26 maggio 2022, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione "*concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*", ai pareri successivamente espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché all'intesa in Conferenza unificata acquisita il 2 dicembre 2021, ha evidenziato che «*non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore layer of bureaucracy... Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviando infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi*», quali ad esempio il peculiare riferimento alla sottosezione "*rischi corruttivi e trasparenza*" che deve essere in linea con le indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ovvero alla sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*", che ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della

Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, in parte riprese nella sez. Monitoraggi;

- c) nel parere appena citato, si rileva altresì: *«in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l'eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, "un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao" ... anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato»,* giungendo ad affermare che *«Ed è, perciò, che questa Sezione rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all'innovazione rappresentata dall'introduzione del Piao, nella consapevolezza dei "costi" e dei "tempi" necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già "di riforma", ma "per riforme" che anche altro suppongono, come peraltro immagina la stessa l. n. 113 del 2021, nel cui disegno s'inscrive anche il Piao»;*
- d) sempre nel citato parere si conclude nell'affermare che *«tale azione di "effettiva integrazione e metabolizzazione", che non può che avvenire "a valle" dell'adozione della disciplina regolamentare, interessa infatti non solo il decreto del Presidente della Repubblica concernente l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti, ma anche il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione qui in esame e che vale a porre le premesse per quelle indispensabili attività di ulteriore "semplificazione e razionalizzazione" della disciplina nonché di "reingegnerizzazione dei processi"».*

RICORDATO CHE, allo stato, il termine per l'adozione del PIAO nelle Amministrazioni statali per l'anno 2022 è fissato al 30 giugno, mentre nello schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione esso viene fissato per gli Enti Locali e le Regioni entro i 4 mesi successivi all'adozione del bilancio preventivo, dove, a regime, tali termini sono rispettivamente fissati al 31 gennaio e ad i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo;

ACCERTATO CHE:

- il comma 6, art. 6, D.L. n. 80/2021, ultimo periodo, espressamente dispone che *«Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti»,* e che sempre nello stesso comma si rimanda per l'adozione del PIAO tipo a un *«decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»* che, allo stato attuale, non risulta ancora pubblicato;
- la mancata pubblicazione rende inoperante l'obbligo di legge, essendo lo stesso rinviato a una fonte sotto ordinata nel sistema della gerarchia delle fonti;

RITENUTO, in ogni modo, di predisporre una prima formulazione del PIAO, alla luce del quadro normativo vigente (non definito ed instabile), anche per non incorrere in violazioni e/o ritardi che apparirebbero, peraltro, non coerenti con la disciplina vigente, coi principi di organizzazione pubblica, con la natura semplificatoria e di razionalizzazione, ossia i cardini della *ratio legis* che attiene direttamente al PIAO, rilevando anche nelle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti la fonte è di

tipo governativo e non di legge; ciò, secondo le sezioni indicate nello schema di decreto ministeriale, con le relative Linee Guida e rappresentazione grafica, utilizzando una tecnica redazionale *per relationem* coerente con gli atti già adottati e integrata dall'apporto istruttorio, dando atto che in funzione dell'adozione ed efficacia giuridica degli atti del Parlamento o del Governo si adeguerà il PIAO medesimo;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Risorse Umane – Scuola – Affari Generali, non rilevando quello contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nel corso del collegamento audio video;

LA GIUNTA COMUNALE

di approvare, nei termini descritti nelle premesse, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024 del Comune di Serramazzoni, come da allegato "A", riservandosi di apportarvi modifiche/integrazioni alla luce di quanto sarà normativamente dettato al riguardo.

COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO
2022 - 2023 - 2024

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 27.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina MONTANARI



COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 83 del 29/06/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022
– 2023 – 2024**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
BARTOLACELLI CLAUDIO**

**FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MONTANARI CRISTINA**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.